



IL RETTORE

VISTA: la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";

VISTA: la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;

VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711, e in particolare gli articoli 38 e 46;

VISTO: il Regolamento Generale di Ateneo e in particolare gli artt. 148 e ss. e l'art.168. 3;

VISTA: la proposta del regolamento di funzionamento del Sistema museale di Ateneo, ad esito delle proposte di revisione formulate dagli uffici competenti;

VISTA: la delibera n. 47, del 28 settembre 2015, con la quale il Comitato di indirizzo e controllo del Sistema Museale di Ateneo ha approvato in via definitiva il regolamento proposto accogliendo tutti i suddetti rilievi;

VISTA: la delibera n. 261, del 28 ottobre 2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al suddetto regolamento;

VISTA: la delibera n. 181, del 4.11.2015 con la quale il Senato Accademico ha approvato il regolamento in parola;

DECRETA

Articolo 1

1. E' emanato il regolamento di funzionamento del Sistema museale di Ateneo di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1. Il regolamento di cui all'articolo 1 entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del presente decreto.

IL RETTORE

Prof. M. Augello

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE DI ATENEO - UNIVERSITÀ DI PISA

Art. 1 – Denominazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Pisa, nel seguito indicato come SMA, nel rispetto della normativa vigente in quanto applicabile.

Art. 2 - Finalità e funzioni

1. Lo SMA, oltre a quanto già definito dall'art. 148, commi 1 e 2, del Regolamento Generale dell'Università di Pisa, ha il compito di:
 - a) supportare le attività della didattica universitaria collegata alle collezioni e ai musei dello SMA;
 - b) supportare le attività della ricerca universitaria collegata alle collezioni e ai musei dello SMA;
 - c) promuovere e coordinare l'attività educativa finalizzata alla conoscenza del patrimonio museale rivolta al pubblico in generale;
 - d) promuovere, laddove possibile, attività di ricerca autonoma da parte dei musei e delle collezioni.
2. Per lo svolgimento delle attività, lo SMA potrà stipulare convenzioni con altre istituzioni pubbliche e private.

Art. 3 – Principi di gestione

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 dello statuto, lo SMA è centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale e amministrativa da esercitarsi secondo le modalità previste dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Lo SMA, che non ha personalità giuridica propria, costituisce un'articolazione organizzativa all'interno dell'Università di Pisa e si avvale di un Coordinatore Organizzativo, che supporta il Presidente nella gestione amministrativo-contabile, e nell'organizzazione tecnica di tutte le attività museali.

Art. 4 - Principi di organizzazione delle risorse umane

1. Le risorse umane assegnate allo SMA sono organizzate in modo che siano assicurate adeguatamente e con continuità le seguenti funzioni fondamentali:
 - a) coordinamento organizzativo dei musei;
 - b) funzioni amministrative e contabili;
 - c) funzioni tecniche necessarie alla conservazione e cura delle collezioni;

- d) conservazione, cura e tutela delle collezioni e del patrimonio museale;
 - e) promozione e comunicazione;
 - f) servizi educativi;
 - g) sorveglianza, custodia e accoglienza presso le varie sedi museali;
 - h) gestione dei punti vendita;
 - i) supporto alla ricerca, alla didattica e alla divulgazione scientifica.
2. Per svolgere compiutamente le sue funzioni lo SMA può avvalersi anche di giovani e tirocinanti provenienti da strutture universitarie il cui indirizzo di studi sia coerente con la missione e la natura dei Musei, conformemente a quanto previsto dalla legge n. 196 del 24/6/1997, D.M. n. 1044 del 17/12/2013, D.M. n. 142 del 25/3/1998 e attuato attraverso le convenzioni con i dipartimenti universitari, nonché degli operatori del servizio civile (L.R. n. 35 del 25/7/2006 e L.R. n. 7 del 2/3/2012), tenendo in ogni caso conto di eventuali modifiche e integrazioni della normativa in materia.
3. Per il miglior svolgimento dei propri compiti e per garantire un adeguato funzionamento dello SMA, il personale è tenuto ad un costante aggiornamento della propria preparazione; l'Università provvede alle esigenze di formazione e aggiornamento professionale, favorendo la partecipazione alle iniziative di qualificazione e specializzazione.

Art. 5 – Organi dello SMA

1. Sono organi dello SMA il Presidente ed Comitato di indirizzo e di controllo disciplinati dagli articoli 149, 150, 151 del Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il Comitato di indirizzo e di controllo dello SMA si riunisce almeno due volte all'anno.
3. I verbali del Comitato, resi disponibili in tempo utile prima dell'approvazione, sono pubblici entro 5 giorni feriali dall'approvazione stessa.
4. Le modalità di convocazione del Comitato e le norme relative alla validità delle riunioni sono indicate nell'articolo 51 dello Statuto. Ulteriori argomenti sono inseriti all'ordine del giorno del Comitato su richiesta di almeno $\frac{1}{4}$ dei membri del Comitato stesso, presentata al Presidente con un anticipo di almeno 5 giorni rispetto allo svolgimento della riunione. Il Comitato si riunisce inoltre, in seduta straordinaria, ogni qualvolta sia ritenuto necessario per iniziativa del Presidente o su motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri. Il Comitato dovrà essere convocato entro una settimana dal ricevimento della richiesta.

Art. 6 – Organizzazione dello SMA

1. Lo SMA è articolato in poli museali per la disciplina dei quali si rinvia a quanto previsto negli articoli 152, 154, 155, 156 del Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il Comitato scientifico del polo si riunisce almeno due volte all'anno tenendo conto del calendario delle sedute del Comitato di indirizzo e di controllo dello SMA.
3. I verbali del Comitato scientifico di polo, resi disponibili in tempo utile prima dell'approvazione, sono pubblici entro 5 giorni feriali dall'approvazione stessa.
4. Le modalità di convocazione del Comitato scientifico di polo e le norme relative alla validità delle riunioni sono indicate nell'articolo 51 dello Statuto. Ulteriori argomenti sono inseriti all'ordine del giorno del Comitato scientifico di polo su richiesta di almeno $\frac{1}{4}$ dei membri del Comitato stesso, presentata al Coordinatore Scientifico con un anticipo di almeno 5 giorni rispetto allo svolgimento della riunione. Il Comitato scientifico di polo si riunisce inoltre, in seduta straordinaria, ogni qualvolta sia ritenuto necessario per iniziativa del Coordinatore Scientifico o su motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri. Il Comitato scientifico di Polo dovrà essere convocato entro una settimana dal ricevimento della richiesta.
5. L'elenco dei poli museali, con l'indicazione delle eventuali articolazioni in sezioni, delle rispettive sedi e dei dipartimenti di riferimento del polo e delle sezioni, è contenuto nell'allegato 1) al presente regolamento. Ulteriori sezioni all'interno dei Poli possono essere create previa deliberazione degli organi competenti.

Art. 7 - Modifiche del Regolamento

1. Relativamente all'entrata in vigore e per le modifiche al presente regolamento si applicano le stesse norme e procedure previste dall'art. 47 dello statuto di ateneo.

Art. 8 – Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda al rispetto della normativa vigente in quanto applicabile.